COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 357 def.

Bruxelles, 23 luglio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari destinate alla popolazione vittima del conflitto in ex-Iugoslavia

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso del vertice del 26 e 27 giugno 1992 il Consiglio europeo si è dichiarato molto preoccupato dalla situazione sempre più drammatica delle centinaia di migliaia di profughi che si trovano nel territorio dell'ex Iugoslavia. Nonostante le azioni già svolte, in particolare dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), il Consiglio europeo ha ritenuto indispensabile l'apporto di un consistente aiuto finanziario supplementare e ha chiesto alla Commissione di provvedere al coordinamento con i paesi membri della G24.

Preso atto di tali dichiarazioni, la Commissione ha deciso, il 2 luglio 1992, un aiuto d'urgenza di 47,5 Mio di ECU (1) (di cui 10 Mio di ECU a titolo della voce B7 5000 del bilancio 1992 e 37,5 Mio nell'ambito di Phare)- e propone al Consiglio di finanziare un importo di 72,5 Mio di ECU nell'ambito del FEAOG. L'azione d'urgenza comunitaria ammonterebbe quindi complessivamente a 120 Mio di ECU. Questo importo corrisponde a quanto la Commissione aveva chiesto che i paesi membri del G24 si impegnassero a fornire, affinché globalmente fosse in parte coperto il fabbisogno per un periodo di tre mesi.

Tenuto conto di tutto ciò e del carattere urgente della fornitura di aiuti sotto forma di prodotti alimentari, la Commissione trasmette al Consiglio la presente proposta di regolamento, affinché sia adottata immediatamente.

(1) Aiuto che si aggiunge ai 49 Mio di ECU decisi precedentemente nell'ambito della voce B7 5000 e di Phare.

3

[redacted]

REGOLAMENTO (CEE) N. .../... DEL CONSIGLIO

del ....

relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), in particolare l'articolo 35,

---

(1) GU n. L 281 del11.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23.

(2) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 19).

(3) GU n. L 148 del 29.6.1958, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 16).

(4) GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) N. 1623/91 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 8).

visto il regolamento (CEE) n° 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del riso(5), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli può presentare situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento di detti prodotti a condizioni particolari;

considerando che, in esecuzione delle conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992 relative alla fornitura di un consistente aiuto supplementare alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia si ravvisa la necessità di mettere a disposizione alcuni prodotti agricoli in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento di tali popolazioni; che, per taluni prodotti agricoli, le necessarie misure potranno essere adottate dalla Commissione in applicazione della normativa vigente;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, va attuata un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita, a favore delle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia, di taluni prodotti alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure d'intervento.

Le spese relative alla presente azione sono limitate a 35 Mio di ECU iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

(5) GU n° L 166 del 25.6.1976, pag. 1 - Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 674/91 (GU L 73 del 19/3/1992, pag.7)

[redacted] [redacted]

Articolo 2

1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

2. La presente azione può riguardare anche prodotti alimentari ottenuti nel quadro di uno scambio commerciale effettuato tra prodotti provenienti da scorte di intervento e altri prodotti alimentari facenti parte della stessa categoria.

3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto e, eventualmente, le spese di trasformazione, sono determinate secondo la procedura dell'asta ovvero, in caso di urgenza, della trattativa privata.

4. I pagamenti agli operatori sono effettuati per le forniture in relazione alle quali sia stato accertato che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5. Le spese di distribuzione sono prese in carico secondo le procedure dell'aiuto d'urgenza.

6. I prodotti inoltrati in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione, né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

Articolo 3

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'azione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, e i corrispondenti articoli dei regolamenti (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68 e (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n° 1418/76.

[redacted] [redacted]

Articolo 4

La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

7

[redacted]

REGOLAMENTO (CEE) N. .... DEL CONSIGLIO

relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari destinate alla popolazione vittima del conflitto in ex-Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che occorre prevedere la messa a disposizione della popolazione vittima del conflitto in ex-Iugoslavia ed eventualmente di altre città di taluni prodotti agricoli per migliorare le condizioni di approvvigionamento, tenendo conto della diversità delle situazioni locali e senza compromettere il progresso verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure di intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione progettata è preferibile dare la precedenza allo smaltimento di tali prodotti; che è opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli puó essere ottenuta anche con la fornitura di questi prodotti sotto forma di prodotti trasformati;

considerando che l'azione prevista persegue, essenzialmente, un obiettivo di aiuto umanitario e che, per conseguenza, è necessario basarla anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che le spese delle operazioni di aiuto alimentare effettuate a favore delle vittime del conflitto in ex-Iugoslavia dal 16.10.91, devono essere, in definitiva, prelevate sugli stanziamenti del FEAOG Garanzia;

considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti nel quadro della presente azione;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

[redacted]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento, ad un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita a favore delle popolazioni vittime del conflitto in ex-Iugoslavia di talune derrate alimentari da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento.

In caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato della Comunità.

Fanno parte di questa azione d'urgenza le derrate alimentari comprate, sul mercato della Comunità, dai partners della Commissione in materia di aiuto d'urgenza, a partire dal 16.10.91.

Le spese della presente azione sono limitate a 72,5 milioni di ECU iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee conto tenuto dell'importo di 35 milioni di ecu previsti dal regolamento (CEE) n. .../92(1) relativo a una azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alle popolazioni vittime del conflitto in ex-Iugoslavia.

Articolo 2

1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

2. La presente azione puó riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti da scorte di intervento con derrate alimentari facenti parte della stessa categoria di prodotti.

3 Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto ed eventualmente le spese di trasformazione sono stabilite mediante procedura di gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.

4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per cui sia data la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5. Le spese di distribuzione sono prese in carico secondo le procedure dell'aiuto d'urgenza.

6. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

---

(1)

Articolo 3

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'azione.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei corrispondenti articoli dei regolamenti recante organizzazione comune dei mercati.

Articolo 4

La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura conformemente alle procedure abituali dell'aiuto d'urgenza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

9 Pro

DATA :

1. LINEA DI BILANCIO : B1-189 **STANZIAMENTO :** 220 Mio ECU

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO :
Progetti di regolamento relativi a un aiuto alimentare d'urgenza alle vittime del conflitto in ex-Iugoslavia : a) per la fornitura di derrate alimentare
b) per la fornitura di prodotti agricoli

3. BASE GIURIDICA : Decisione del Consiglio su un aiuto alimentare d'urgenza

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO :

Soccorrere le popolazioni vittime del conflitto in corso

5. INCIDENZE FINANZIARIE	**PERIODO DI 12 MESI** Mio ECU	**ESERCIZIO IN CORSO (92)** Mio ECU	**ESERCIZIO SUCCESSIVO (9** Mio ECU
5.0 SPESE A CARICO **- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)** **- DEI BILANCI NAZIONALI** **- ALTRI SETTORI**	72,5	72,5	-
5.1 ENTRATE **- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)** **- SUL PIANO NAZIONALE**			

	1994	**1995**	**1996**	**1997**
5.0.1 PREVISIONI DELLE SPESE **5.1.1 PREVISIONI DELLE ENTRATE**				

5.2 METODO DI CALCOLO :
a) per la fornitura di derrate alimentari : 37,5 Mio ECU
b) per la fornitura di prodotti agricoli : 35 Mio ECU

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO D'ESERCIZIO (1) ~~**SI/NO**~~

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE (1) ~~**SI/NO**~~

6.2 NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE ~~**SI/NO**~~

6.3 STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI ~~**SI/NO**~~

OSSERVAZIONI :
(1) I crediti di 72,5 Mio Ecu sono da prevedersi nel quadro del progetto di bilancio rettificativo e supplementare nº 3/92 sottoposto dalla Commissione all'Autorità di bilancio.

-10

ISSN 0254-1505

COM(92) 357 def.

DOCUMENTI

IT **11 03**

N. di catalogo : CB-CO-92-370-IT-C

ISBN 92-77-47045-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo